

menti da parte dello Stato. Il rischio è che l'Italia non solo non abbia un modello di integrazione da seguire, ma perda quel minimo di politiche necessarie per evitare un deterioramento delle relazioni tra italiani e stranieri —:

per quali motivi non siano stati ancora emanati i regolamenti previsti dalla legge n. 189 del 2002, i cui termini sono già ampiamente scaduti ed entro quanto il Governo pensi di emanarli;

entro quanto tempo il Governo provvederà all'emanazione del decreto flussi per l'ingresso di lavoratori stranieri da assumere a contratto, determinato, indeterminato ovvero da impiegare in attività di lavoro autonomo, e se il Governo consideri strategico ed importante tale atto, anche ai fini del controllo della prevenzione dell'immigrazione clandestina, oltre che della soddisfazione del fabbisogno di manodopera straniera;

quali iniziative siano state avviate per rafforzare la cooperazione con i Paesi a forte pressione migratoria e quali iniziative intenda mettere in campo il Governo per aumentare considerevolmente il numero degli accordi di riammissione e quelli di regolamentazione dei flussi di ingresso;

in che modo il Governo intenda procedere, in vista della guida italiana del semestre europeo, al fine di garantire che l'obiettivo della « comunitarizzazione » delle misure su immigrazione ed asilo fissate nel trattato di Amsterdam sia ancora perseguibile e che le scadenze fissate nel Consiglio europeo di Tampere, e poi in quello di Siviglia, siano rispettate;

quali misure intenda adottare il Governo per rimediare al fallimento del complesso delle norme sulle espulsioni contenute nella legge n. 189 del 2002;

quali misure il Governo intenda adottare per evitare un aggravio, fino a configurare ipotesi di vero e proprio collasso, del carico penale sul nostro sistema giu-

diziario e carcerario, conseguente all'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 189 del 2002;

quali misure intenda adottare per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone che risiedono nei centri di permanenza temporanea e assistenza e per garantire il massimo di trasparenza nella gestione degli stessi;

quali ulteriori misure intenda porre in essere per accelerare il disbrigo delle pratiche di regolarizzazione;

quali misure intenda adottare per far sì che ai lavoratori stranieri sia concessa la possibilità di uscire dal territorio nazionale, magari nel periodo pasquale, nelle more dell'attesa per la definizione della pratica di regolarizzazione;

quali siano gli indirizzi di politica sull'integrazione degli stranieri che il Governo intende perseguire per i prossimi anni;

quali atti concreti il Governo abbia posto o intenda porre in essere per l'integrazione dei bambini stranieri nelle scuole italiane;

quali indirizzi politici siano stati emanati per garantire l'accesso effettivo degli immigrati al servizio sanitario nazionale;

quali misure si stiano adottando, anche in collaborazione con soggetti privati e parti sociali, per favorire l'accesso per i lavoratori stranieri in Italia ad una abitazione dignitosa;

quali azioni il Governo intenda portare avanti, di concerto con le regioni, gli enti locali, le agenzie formative italiane e tutto il sistema della formazione professionale, per estendere e garantire l'apprendimento della lingua italiana a tutti gli stranieri minori ed adulti residenti sul territorio nazionale.

(2-00732) « Turco, Adduce, Agostini, Roberto Barbieri, Bolognesi, Buglio, Carli, Chiaromonte, Coluccini, Cordoni, De Brasi,

Alberta De Simone, Di Serio D'Antona, Gambini, Giulietti, Grandi, Labate, Lumia, Manzini, Paola Mariani, Marone, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Sandi, Siniscalchi, Stramaccioni, Susini, Tocci, Vianello, Zunino, Amici, Bandoli, Battaglia, Buffo, Burlando, Capitelli, Cennamo, Chiti, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Gasperoni, Grillini, Leoni, Lolli, Lucà, Lulli, Maurandi, Melandri, Montecchi, Motta, Nigra, Ottone, Pennacchi, Pollastrini, Preda, Quartiani, Raffaldini, Rava, Ruzzante, Michele Ventura, Zani ».

(30 aprile 2003)

(Sezione 9 – Rinvenimento di un ordigno nei pressi dell'ufficio commerciale della Esso a Bologna)

I) Interrogazione

GRANDI, CENTO, GRIGNAFFINI, GRILLINI, PAPINI, PARISI, SABATTINI, ZANI e ZANOTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella mattinata di lunedì 31 marzo 2003 è stato rinvenuto a Bologna, in via Martin Luther King, di fronte alla sede dell'Ibm e nei pressi dell'ufficio commerciale della Esso italiana, un ordigno esplosivo, che, secondo gli inquirenti, poteva procurare gravi danni;

il 18 luglio 2001 fu rinvenuto un ordigno simile sempre a Bologna, in via del Terribilia: in quell'occasione fu effettuata una telefonata anonima, con lo scopo di attirare in quel luogo agenti delle

forze dell'ordine, i quali potevano diventare vittime dell'esplosione, che si riuscì, invece, ad evitare;

la città di Bologna è stata sottoposta, anche recentemente, al duro attacco del terrorismo di stampo brigatista, con l'uccisione del professor Marco Biagi, e negli anni precedenti è stata più volte colpita dal terrorismo delle stragi;

sono irresponsabili e del tutto privi di fondamento i tentativi di mettere in relazione il ritrovamento dell'ordigno esplosivo con i cittadini che manifestano per la pace all'interno di un grande movimento, che si sta sviluppando anche a Bologna, come in Italia e in tutto il mondo, il quale si è caratterizzato nella città di Bologna per comportamenti non violenti e del tutto rispettosi della convivenza civile —:

quali siano le informazioni in possesso del Governo sulla matrice della collocazione dell'ordigno;

se la scelta dell'obiettivo, la sede di una multinazionale americana, e la concomitanza con le grandi manifestazioni a Bologna non abbiano il significato, chiunque sia stato il responsabile della collocazione dell'ordigno, di alimentare tensione, creare confusione e tentare di coinvolgere in un qualche modo il movimento per la pace;

se non ritenga, anche al fine di evitare un pericoloso clima di tensione, di dover smentire, vista la sensibilità istituzionale dimostrata anche in altre occasioni dal Ministro interrogato nel respingere false equazioni tra il terrorismo e le manifestazioni di piazza, l'esistenza di ogni relazione tra i cittadini di Bologna, che manifestano in modo non violento per la pace, e la collocazione dell'ordigno esplosivo in via Martin Luther King. (3-02157)

(3 aprile 2003)

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MARIO PEPE
ED ALTRI E COLA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA
PENALE IN MATERIA DI REVISIONE DEI PROCESSI PENALI A
SEGUITO DI SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL'UOMO (1447-1992)**

(A.C. 1447 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 1447 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Modifiche al codice di
procedura penale).*

1. Dopo l'articolo 630 del codice di
procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 630-*bis*. – (*Revisione a seguito di
sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo*) – 1. Fuori dalle ipotesi previste
dall'articolo 630, la revisione delle sen-
tenze e dei decreti penali di condanna può
essere richiesta se è accertato con sen-
tenza della Corte europea dei diritti del-
l'uomo che nel corso del giudizio sono
state violate le disposizioni di cui all'arti-
colo 6 della Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, resa esecutiva ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848 ».

2. All'articolo 631 del codice di proce-
dura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « la
revisione » sono inserite le seguenti: « nelle
ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:

« 1-*bis*. La richiesta di revisione ai sensi
dell'articolo 630-*bis* è inammissibile se la
violazione delle disposizioni ivi richiamate
non ha avuto incidenza rilevante sulla
decisione e se non permangono gli effetti
negativi della esecuzione della sentenza o
del decreto penale di condanna ».

3. All'articolo 633, comma 2, del codice
di procedura penale, dopo le parole: « dal-
l'articolo 630 comma 1 lettere *a)* e *b)* »
sono inserite le seguenti: « e dall'articolo
630-*bis* ».

4. All'articolo 634 del codice di proce-
dura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dagli
articoli 631, » sono inserite le seguenti:
« comma 1, »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:

« 2-*bis*. La corte d'appello, in camera di
consiglio, osservando le norme di cui al-
l'articolo 127, dichiara, con ordinanza,

l'inammissibilità della richiesta, se questa è stata proposta nelle ipotesi di cui all'articolo 631, comma 1-*bis* ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Modifiche al codice di procedura penale).

Sopprimerlo.

***1. 5.** Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.

***1. 6.** Finocchiaro, Carboni, Bonito.

Al comma 1, sostituire le parole: e dei decreti penali di condanna con le seguenti: emesse a seguito di giudizio ordinario.

1. 1. Sinisi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nell'assunzione di una prova decisiva.

1. 2. Sinisi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente: Al comma 1 dell'articolo 634 del codice di procedura penale le parole: « 629 e 630 » sono sostituite dalle seguenti: « 629, 630 e 630-bis ».

1. 10. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: se la violazione fino alla fine del comma, con le seguenti: qualora non ricorrano i presupposti dell'arti-

colo 630 del codice di procedura penale, ovvero quando la relativa questione sia stata eccepita e risolta, anche d'ufficio, nel procedimento penale del quale è richiesta la revisione, ovvero quando siano del tutto cessati gli effetti del giudicato.

1. 3. Sinisi.

Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire la parola: rilevante con la seguente: essenziale.

1. 9. Finocchiaro, Carboni, Bonito.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 634, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « dagli articoli 629 e 630 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 629, 630 e 630-bis ».

1. 4. Sinisi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, non può essere richiesta per i reati indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

1. 7. Finocchiaro, Carboni, Bonito.

(A.C. 1447 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Norma transitoria).

1. La richiesta di revisione può essere proposta entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o la decisione del Comitato dei ministri sia stata pronunciata prima di tale data.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Norma transitoria).

Sopprimerlo.

2. 3. Finocchiaro, Carboni, Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle sentenze ed ai decreti penali di condanna che definiscono procedimenti nei quali l'azione penale è stata esercitata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. 4. Finocchiaro, Carboni, Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. La richiesta di revisione può essere proposta nei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge qualora la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o la decisione del Comitato dei ministri sia stata pronunciata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Fermi restando i limiti di ammissibilità previsti dalla legge, per le sentenze e le decisioni pronunciate prima di tale data la richiesta di revisione può essere proposta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 2. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche.

2. 7. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.6 DELLA COMMISSIONE

Dopo le parole: della presente legge *inserire le seguenti:* aventi ad oggetto i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quarter del codice di procedura penale.

0. 2. 6. 1. *(Testo modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per i procedimenti in corso, ovvero già definiti al momento della entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione non può essere proposta se la prova è stata formata legittimamente secondo le disposizioni vigenti al momento del giudizio.

2. 6. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale non può essere richiesta qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sia stata commessa prima della data di entrata in vigore della presente legge.

***2. 1.** Pecorella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, non può essere richiesta qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Con-

venzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sia stata commessa prima della data di entrata in vigore della presente legge.

***2. 5.** Finocchiaro, Bonito, Carboni.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2003, N. 49, RECANTE RI-
FORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE
DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL
LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (3841)**

(A.C. 3841 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3841 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
della Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.45 Vascon, 3.1 Lettieri, 3.2 Potenza, 3.31 Rava, 3.33 Marcocora, 5.2 Olivieri, 5.8, 5.10, 5.11 e 5.12 Vascon, 5.14 Boato, 5.15 Detomas, 5.25 Franci, 9.1 Potenza, 9.2 Lettieri, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43,

9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 9.100, 9.101, 9.102, 9.103, 9.104, 9.105, 9.106, 9.107, 9.108, 9.109, 9.110, 9.111, 9.112, 9.113, 9.114, 9.115, 9.116, 9.117, 9.118, 9.119, 9.120, 9.121, 9.122, 9.123, 9.124 Vascon, 9.244 e 9.246 Marcocora, 9.253, 9.254, 12.459 Rava, 13.2 Olivieri, 13.5 Boato, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49, 13.50, 13.51, 13.52, 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74, 13.75, 13.76, 13.77, 13.78, 13.79, 13.80, 13.81, 13.82, 13.83, 13.84, 13.85, 13.86, 13.87, 13.88, 13.89, 13.90, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97, 13.98, 13.99, 13.100, 13.101, 13.102, 13.103, 13.104, 13.105, 13.106, 13.107, 13.108, 13.109 e 13.110 Vascon, 13.19 Detomas, 13.111 Grillo, 13.115 Marcocora, e sugli articoli aggiuntivi 12.01 e 12.02 Borrelli, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07, 14.08, 14.09, 14.010, 14.011, 14.012, 14.013, 14.014, 14.015, 14.016, 14.017, 14.018, 14.019, 14.020, 14.021, 14.022, 14.023,

14.024, 14.025, 14.026, 14.027, 14.028, 14.029, 14.030, 14.031, 14.032, 14.033, 14.034, 14.035, 14.036, 14.037, 14.038, 14.039, 14.040, 14.041, 14.042, 14.043, 14.044, 14.045, 14.046, 14.047, 14.048, 14.049, 14.050, 14.051, 14.052, 14.053, 14.054, 14.055, 14.056, 14.057, 14.058, 14.059, 14.060, 14.061, 14.062, 14.063, 14.064, 14.065, 14.066, 14.067, 14.068, 14.069, 14.070, 14.071, 14.072, 14.073, 14.074 e 15.01 Vascon, 15.02, 15.03 e 15.04 Rava, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3841 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Disposizioni generali).

1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare

nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome.

2. All'AGEA compete la gestione della riserva nazionale ai sensi degli articoli 2 e 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui agli articoli 9 e 11, nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e di quella di cui al presente decreto sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente, nonché i

centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 6.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della medesima legge.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le sanzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

ARTICOLO 2.

(Determinazione e comunicazione della quota).

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,

n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

2. Prima dell'inizio di ogni periodo di produzione lattiera le regioni e province autonome comunicano a ciascun produttore il proprio quantitativo individuale di riferimento, così come dalle stesse registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

ARTICOLO 3.

(Revoca e assegnazione della quota).

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative per la revoca e la riduzione delle quote non utilizzate per almeno il 70 per cento, fatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni e integrazioni, e per la disciplina delle cessioni definitive o temporanee di quota. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano.

3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi, sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati.

5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che può essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.

6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 4.

(Riconoscimento degli acquirenti).

1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le regioni assicurano idonee forme di pubblicità delle ditte acquirenti riconosciute mediante l'istituzione di un apposito albo.

2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare

a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato, nonché resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità. La revoca ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.

4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento; l'importo di tale sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5.000 e superiore a euro 50.000.

ARTICOLO 5.

(Adempimenti degli acquirenti).

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.

2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1,

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6.

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione.

4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.

5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte

dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma.

7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000.

ARTICOLO 6.

(Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti).

1. Le dichiarazioni di fine periodo rese dagli acquirenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001, firmate dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei relativi allegati L1 controfirmati dai singoli produttori conferenti, i quali dovranno indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo, devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome ed all'AGEA entro il termine di cui al citato articolo 5, anche in assenza di acquisti nel periodo.

2. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle

regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

4. In caso di mancato rispetto del comma 2 da parte di un acquirente si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.

5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

ARTICOLO 7.

(Pluralità e successione di acquirenti).

1. Se un produttore intende consegnare latte a più acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi ed alla regione o provincia autonoma un'apposita dichiarazione di pluralità contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota «consegne» tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

2. La quota già utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte è indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non può essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.

3. Se un produttore effettua consegne a più di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un

quinto della sua quota «consegne». I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

ARTICOLO 8.

(Contabilità degli acquirenti e dei produttori).

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.

2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero è soggetto alla riduzione della quota di cui è titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

ARTICOLO 9.

(Restituzione del prelievo pagato in eccesso).

1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;

b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;

c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.

2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra i produttori già titolari di quota « B » che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.

6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti.

7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del ter-

mine di cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA — spese connesse ad interventi comunitari — e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

ARTICOLO 10.

(Adempimenti dei trasportatori).

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da una distinta latte redatta secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.

2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende e durante il percorso.

3. Il trasportatore che sia trovato senza la distinta latte o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

ARTICOLO 11.

(Vendite dirette).

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'ob-

bligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale « vendite dirette »; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

6. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa

non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

ARTICOLO 12.

(Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende).

1. In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

3. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.

5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.

6. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la

stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

7. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, non anteriormente alla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

10. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

ARTICOLO 13.

(Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione).

1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo

riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota « B » ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di un esubero pari alla metà della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovrà essere versato;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

2. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.

3. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5.

4. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regio-

nali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 14.

(Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome).

1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

ARTICOLO 15.

(Disposizioni attuative e abrogazioni).

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, così come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

legge 26 novembre 1992, n. 468;

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;